

a corso legale nel Regno o in verghe d'oro. Tale riserva deve essere depositata nelle casse dello Stato. Alla promulgazione, quindi, della presente legge depositeranno, nelle valute suddette:

La Banca d'Italia .	L. 320,000,000
Il Banco di Napoli	> 100,000,000
» di Sicilia	> 20,000,000

« Riducendo la circolazione ciascuno istituto, ha il diritto di ritirare il 40 per cento corrispondente alla riserva. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Montagna. Dopo le modificazioni apportate dalla Commissione a questo articolo una parte del mio emendamento non ha più ragione di essere. E poichè l'altra parte del mio emendamento, per l'accordo intervenuto e per altre intelligenze che vi furono riguardo alle condizioni dei singoli Istituti, sarebbe in contraddizione col primo articolo della legge ormai approvato dalla Camera, così ritiro tutto l'emendamento.

Presidente. Resterebbero gli emendamenti degli onorevoli Saporito e Ferraris, i quali credo ora siano contenti.

Saporito. Sta bene.

Ferraris Maggiorino. Sta bene.

Presidente. Vengono le aggiunte. La prima è quella dell'onorevole Rubini, che già è stata svolta. Poi quella dell'onorevole Sonnino, il quale propone di aggiungere in fine dell'articolo:

« Dei primi 33 per cento di riserva metallica, almeno i tre quarti dovranno essere composti di monete d'oro e verghe d'oro. »

Cocco-Ortu, relatore. Questa è compresa nella nuova formula dell'articolo.

Presidente. Rimane l'aggiunta dell'onorevole Ferraris, che già è stata svolta e quella dell'onorevole Martini Giovanni. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni per svolgere la seguente aggiunta:

« ...riconosciute come tali dal Ministero del tesoro.

« Scaduti i primi quattro anni dalla promulgazione della presente legge gli Istituti dovranno avere la riserva metallica effettiva ad ogni anno superiore del 2 per cento al 33 per cento sopra stabilito sino alla fine del 14^o anno, e successivamente dell'uno per cento, di modo che, allo scadere della concessione, essa riserva sia portata al 64 per cento oltre il 7 per cento di divisa estera. »

Martini Giovanni. La mia aggiunta era divisa in due parti. La prima parte è stata accolta tanto dal Governo quanto dalla Commissione.

La seconda, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, non sarebbe accolta nè dal Governo, nè dalla Commissione, e per conseguenza neanche dalla Camera.

Perciò la ritiro, ma, nel ritirarla, prego il ministro di accettare l'emendamento dell'onorevole Rubini, che sarebbe qualche cosa di mezzo fra l'obbligo assoluto fatto fin d'ora alle Banche per un aumento, sia pure graduale, della riserva, e il generico potere riservato allo Stato di ordinare, quando che sia, che questa riserva metallica venga aumentata.

Essendo della durata di venti anni la legge, mi pare importante riservare allo Stato questa facoltà, della quale non userebbe quando credesse che sia sufficiente la riserva del 40 per cento, ma solo in qualche momento eccezionale, ed occorre che allora sia in condizione di poterlo fare.

Presidente. Non restano allora che le due aggiunte degli onorevoli Ferraris e Rubini.

Ferraris Maggiorino. Non essendo accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione, la ritiro.

Rubini. Io la mantengo.

Giolitti, presidente del Consiglio. Mi duole di dover pregare la Camera di non accettarla.

Cocco-Ortu, relatore. Anche la Commissione è spiacente di non poter accettare perchè già provvide la nostra legge.

Rubini. Non c'è nella vostra legge.

Cocco-Ortu, relatore. Sì, c'è.

Rubini. Nella nostra legge, no.

Presidente. Rileggo, dunque, l'aggiunta proposta dall'onorevole Rubini, come è stata modificata:

« Alla scadenza del primo triennio, il Governo si riserva la facoltà di ordinare per legge un ulteriore aumento della riserva. »

Quest'aggiunta non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

La pongo a partito.

Chi l'approva sorga.

(Lopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« La riserva degli Istituti di emissione do-